

Senato della Repubblica XVIII Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 2208

Introduzione dell'articolo 29.1 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di procedure preparatorie alle competizioni elettorali

Indice

1.	DDL S. 2208 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 2208	4

1. DDL S. 2208 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 2208

XVIII Legislatura

Introduzione dell'articolo 29.1 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di procedure preparatorie alle competizioni elettorali

Iter

10 giugno 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2208

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Luigi Vitali (FIBP-UDC)

Cofirmatari

Massimo Mallegni (FIBP-UDC), Nazario Pagano (FIBP-UDC), Enrico Aimi (FIBP-UDC), Roberta Toffanin (FIBP-UDC), Stefania Gabriella Anastasia Craxi (FIBP-UDC), Francesco Maria Giro (FIBP-UDC), Marco Perosino (FIBP-UDC), Anna Carmela Minuto (FIBP-UDC), Fulvia Michela Caligiuri (FIBP-UDC), Emilio Floris (FIBP-UDC), Barbara Masini (FIBP-UDC), Giancarlo Serafini (FIBP-UDC), Laura Stabile (FIBP-UDC), Maria Virginia Tiraboschi (FIBP-UDC), Antonio Saccone (FIBP-UDC), Gabriella Giammanco (FIBP-UDC)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 6 maggio 2021; annunciato nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Classificazione TESEO

CASELLARIO GIUDIZIARIO, ATTESTATI E CERTIFICATI, CANDIDATURE ELETTORALI

Articoli

PARTITI POLITICI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente il 10 giugno 2021.

Annuncio nella seduta n. 335 del 10 giugno 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2208

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALI, MALLEGNI, PAGANO, AIMI, TOFFANIN, CRAXI, GIRO, PEROSINO, MINUTO, CALIGIURI, FLORIS, MASINI, SERAFINI, STABILE, TIRABOSCHI, SACCONE e GIAMMANCO

Introduzione dell'articolo 29.1 al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2021

novembre 2002, n. 313, in materia di procedure preparatorie alle competizioni elettorali Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge risolve, con una norma di semplificazione, una rilevante questione pratica che si è venuta a creare nel corso delle recenti procedure preparatorie alle competizioni elettorali. Come noto, in base a quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in occasione di competizioni elettorali di qualunque genere (escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti), i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, oltre al *curriculum vitae* dei propri candidati, anche il relativo certificato penale rilasciato a ciascun candidato dal casellario giudiziale territorialmente competente. La norma, sicuramente condivisibile nelle finalità, è stata tuttavia fonte di ritardi e di confusione organizzativa poiché, molto spesso, è accaduto che il candidato non abbia adempiuto a tale obbligo o abbia adempiuto in maniera errata o, ancora, oltre i termini di scadenza. La mancata o tardiva produzione del certificato, però, ricade sui partiti, ai quali poi è inflitta un'ammenda amministrativa,

anche nei casi in cui i certificati non vengano prodotti da candidati presenti in liste con simboli compositi in alleanza con formazioni minori, locali o liste civiche. Ciò ha comportato una palese distonia tra la responsabilità di chi è tenuto ad adempiere al dettato della norma - ossia il singolo candidato - e chi se ne assume la responsabilità amministrativa, oltre che pecuniaria, nel caso di inadempimento.

Il presente disegno di legge, pertanto, ai fini del corretto adempimento delle norme sulla trasparenza, conferisce anche ai partiti e ai movimenti politici la facoltà di richiedere i certificati dei propri candidati direttamente ai casellari giudiziari, mediante un proprio rappresentante delegato, e solo ed esclusivamente ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione dei certificati sui propri siti istituzionali, così come prevede la norma di legge. La delega deve essere autenticata dai soggetti legittimati a tale adempimento secondo i dettami di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, così come recentemente modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

L'articolo 1 apporta pertanto le opportune modifiche al cosiddetto testo unico del casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Ai sensi dell'articolo 2, il provvedimento non prevede maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Se ne auspica pertanto la più celere approvazione ai fini della semplificazione delle procedure preparatorie alle competizioni elettorali e il corretto adempimento delle norme sulla trasparenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al fine di garantire il corretto adempimento delle norme sulla trasparenza, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:
- « Art. 29.1 (Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato richiesto dai rappresentanti dei partiti o movimenti politici) 1. Al solo scopo dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il certificato del casellario giudiziale per ragioni elettorali, di cui all'articolo 29, può essere richiesto dai partiti e dai movimenti politici dei propri candidati o dei candidati ad essi riferibili alle elezioni, oltre che dai medesimi candidati alle elezioni. La richiesta è presentata da un delegato munito di apposito mandato da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico o del rappresentante locale del partito o del movimento politico. La delega deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 ».

Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

